



**Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare**  
*ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI*

*COMITATO NAZIONALE*

Prot.n. 1555/ALBO/PRES

27 LUGLIO 2007

ALLE SEZIONI REGIONALI  
E PROVINCIALI

ALLE ASSOCIAZIONI DI  
CATEGORIA

LORO SEDI

OGGETTO: Iscrizione nelle categorie 2 e 3. Limiti.

E' stato richiesto di chiarire se sia possibile all'impresa iscritta, con procedura semplificata, nelle categorie 2 o 3 destinare i rifiuti ad impianti di recupero autorizzati con procedura ordinaria.

Il Comitato nazionale ha ritenuto che, ai sensi del comma 20 dell'articolo 212 del D.Lgs 152/06, l'impresa iscritta con procedura ordinaria possa, alle condizioni stabilite dallo stesso comma, trasportare i rifiuti anche con destinazione a impianti che effettuano le operazioni di recupero in procedura semplificata.

Non risulta possibile il contrario in quanto l'iscrizione di cui alle categorie 2 o 3 vincola la destinazione dei rifiuti trasportati ad impianti che svolgono le operazioni di recupero in procedura semplificata ai sensi degli articoli 214 e 216 del D.Lgs 152/06.

IL SEGRETARIO

Dott.Eugenio Onori

IL PRESIDENTE

dott.ssa Rosanna Laraia